



CEFPAS

Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

Accordo Quadro per la fornitura di materiale igienico sanitario ex art. 59
comma 3 D. Lgs. 36/2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

www.cefpas.it



I REDATTORI

Alice Zirone

Nancy Mistretta

II DIRIGENTE

Arch. Mario Li Castri

II RUP

Geom. Giovanni Palermi

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Costituisce oggetto dell'accordo quadro:

a) la fornitura di materiale igienico sanitario con le caratteristiche descritte nell'Elenco prezzi unitari.

Il suddetto Elenco prezzi unitari costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato;

a) I beni, ai fini del corretto adempimento, devono possedere le caratteristiche meglio descritte sopra;

b) la consegna delle forniture ordinate con recapito direttamente al/i piano/i presso la sede del CEFPAS, con le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato.

ART. 2 - DURATA E IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha durata di 48 mesi decorrenti dalla data della stipula e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo di fornitura di cui al successivo comma 2.

2. L'entità complessiva della fornitura non è determinabile a priori e si intende corrispondente al normale fabbisogno del CEFPAS. L'importo massimo delle forniture oggetto dell'accordo quadro è fissato in € 50.000,00 (IVA esclusa). Tale somma è puramente indicativa e l'esatto ammontare delle forniture sarà esclusivamente quello risultante dal complesso degli ordinativi che saranno di volta in volta effettivamente inoltrati dal CEFPAS in vigenza dell'accordo quadro.

3. Il CEFPAS potrà effettuare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 (IVA esclusa), ai prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

4. I prezzi dei beni, offerti in sede di gara dall'appaltatore, si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura ivi comprese quelle per la realizzazione e gestione del catalogo elettronico, delle personalizzazioni e delle connesse funzionalità.

5. Nell'ipotesi in cui il fabbisogno del CEFPAS sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria.

6. L'accordo quadro giungerà a naturale scadenza al raggiungimento dell'importo massimo di fornitura di € 50.000,00 e/o alla scadenza del termine massimo di cui al precedente punto 1.

7. E' facoltà del CEFPAS scegliere, quali fra i beni indicati sopra per ogni tipologia di prodotto, quale ordinare in funzione delle specifiche esigenze dell'Ente. Sarà, inoltre, possibile, in casi di necessità e/o urgenza, ordinare prodotti di diversa natura rispetto a quelli inseriti in detto allegato, ma compresi nel catalogo che la ditta appaltatrice metterà a disposizione; il prezzo di questi ultimi beni non potrà superare il prezzo di listino presente sul MePA della ditta aggiudicataria, ovvero oggetto di concordamento ex art. 120 del D.lgs 36/2023.

8. Trattandosi di mera fornitura non ricorrono rischi di interferenza sulla sicurezza fisica dei lavoratori del fornitore e del Cefpas.

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo delle forniture, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni contrattuali, nonché ogni altra attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei relativi allegati.

3. Le forniture dovranno essere inderogabilmente conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche di cui alla tabella allegata al capitolato.

4. Qualora il/i prodotti oggetto di gara vengano messi fuori produzione dalle ditte produttrici e la ditta aggiudicataria non sia più in grado di fornirli/i, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante un prodotto equivalente sia nella qualità che nel prezzo in sostituzione di quello fuori catalogo.

CEFPAS

Centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento
del personale del servizio sanitario
P.Iva Cod. Fiscale 01427360852

Sede Legale
via Giuseppe Mulè, 1
93100 Caltanissetta
+39 0934 505215
info@cefpas.it

Sede Operativa
via Mario Vaccaro, 5
90145 Palermo
+39 091 7079361
palermo@cefpas.it



Ente sottoposto a
vigilanza e controllo
dell'Assessorato
Regionale della Salute
della Regione Siciliana



5. L'aggiudicatario si obbliga a rendere disponibile al CEFPAS il relativo catalogo cartaceo, entro 15 giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione.
6. L'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro, le disposizioni in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, le norme recate dal D.Lgs. 81/2008, assumendo in proprio ogni responsabilità e lasciando indenne il CEFPAS, anche in caso di infortunio e di danni arrecati a persone o cose sia dell'Ente stesso che di terzi. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per la redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza).
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo delle forniture, e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del CEFPAS, assumendosene ogni relativa alea.
8. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il CEFPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
9. L'appaltatore si impegna a consentire al CEFPAS, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al CEFPAS di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

ART. 4 - CONSEGNA DELLE FORNITURE

1. Il CEFPAS procederà a richiedere le forniture mediante l'emissione di ordinativi frazionati secondo le proprie esigenze mediante l'uso di lettere commerciali ai sensi dell'art.18 D.Lgs 30 marzo 2023, n. 36.
La Ditta appaltatrice deve eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine della stazione appaltante, la quale non procederà, in nessun caso, alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi e al relativo certificato di pagamento autorizzativo dell'emissione della fattura.
2. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato esclusivamente dal Servizio Patrimonio, Cerimoniale e Decoro attraverso specifici ordini di fornitura contenuti nelle lettere commerciali di cui sopra.
3. L'importo minimo per l'ordinativo di fornitura è quantificato in € 50,00 (IVA esclusa).
4. La Ditta appaltatrice dovrà consegnare la merce, direttamente o tramite corriere, all'indirizzo indicato nell'ordine entro i 5 giorni lavorativi immediatamente successivi alla data di trasmissione dell'ordine stesso, e comunque durante l'orario lavorativo dei dipendenti del CEFPAS, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, oppure previo accordo con i dipendenti dell'ufficio stesso. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per il CEFPAS. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell'ora risultanti dal documento di trasporto, e si intende direttamente "al piano e alla persona" presso l'ufficio o gli uffici del CEFPAS indicati al momento dell'ordine e per i quantitativi ordinati. Nel caso di mancata, parziale o ritardata consegna si applicano le penali di cui all'art. 9.
5. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti le tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura;
6. La consegna della merce ad indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura non darà luogo al pagamento del relativo corrispettivo, fermo restando l'obbligo del fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all'indirizzo esatto e fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.
7. La Ditta appaltatrice dovrà garantire in via ordinaria la consegna della fornitura in un'unica soluzione. Qualora, in via straordinaria, il quantitativo della merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale; in questo caso, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di

ritardo dal successivo art. 9, il fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento all'ordine assegnato in origine dal fornitore.

ART. 5- RILEVAZIONE DI DIFETTI QUALITATIVI

1. La Ditta appaltatrice è responsabile nei confronti del CEFPAS per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni. Il CEFPAS ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità di quei beni non conformi, mediante sostituzione degli stessi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente all'art. 10.

2. Le sostituzioni devono essere effettuate entro il termine di 10 giorni naturali consecutivi dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al CEFPAS, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale è stato acquistato il bene. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire, si tiene conto dell'uso del bene.

3. La ditta appaltatrice è tenuta a garantire l'Ente, a norma dell'art. 1490 c.c., in caso di vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;

4. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla data della richiesta, il CEFPAS potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

5. In caso di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto a quanto richiesto, la Ditta è obbligata alla sostituzione della merce a propria cura e spese; in caso contrario si applicheranno le penalità stabilite dall'art.9.

6. Qualora, invece, il CEFPAS ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, ai sensi dell'art. 1492 c.c. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa ex art. 1494 cc .

7. Fatta salva l'applicazione delle penali richiamate al comma 5 del presente articolo, il CEFPAS si riserva il diritto di non procedere al pagamento del materiale che riterrà difforme o che non sia stato sostituito entro il termine sopra indicato.

ART. 6 – ULTERIORI OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si impegna inoltre a:

- effettuare le forniture impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto precisato nel Capitolato e relativi allegati;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative e di indirizzo che a tale scopo dovessero essere impartite dal CEFPAS;
- a garantire in caso di richiesta di inserimento di nuovi articoli una quotazione degli stessi al miglior prezzo che comunque non potrà essere superiore a quello individuato sul proprio catalogo MePA;
- individuare un responsabile operativo che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dall'accordo quadro, del quale deve essere fornito il recapito di telefonia fissa e mobile e l'indirizzo e-mail al quale il CEFPAS potrà rivolgersi segnalando eventuali urgenze e le necessità occorrenti e che dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì;
- comunicare tempestivamente al CEFPAS le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione un numero di telefono attivo e un indirizzo e-mail almeno nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento del recapito telematico da utilizzare per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai rapporti contrattuali;
- indicare con congruo preavviso, l'eventuale periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto; tale periodo non potrà in ogni caso essere superiore a giorni 15.

ART. 7 – FATTURAZIONE

1. Le fatture relative alle forniture effettuate dovranno pervenire in formato elettronico ed essere indirizzate al "codice univoco ufficio" UFZ1TR.

2. Ciascun ordine dovrà essere fatturato singolarmente e la relativa fattura elettronica dovrà essere emessa solo a seguito di certificato di pagamento rilasciato dall'Ente ed autorizzativo all'emissione della stessa.

3. Al fine di garantire la corretta emissione della fattura elettronica completa di tutti i dati previsti dalle attuali normative in materia e permettere all'Ente una solerte gestione delle procedure amministrative di controllo, si comunicano i dati che il fornitore dovrà inserire in fattura oltre a quelli già previsti dall'art. 21 del Dpr. n. 633/72 e del codice ufficio e la loro corretta valorizzazione all'interno del tracciato ".xml", come indicato nel formato "fatturaPA" tabellare pubblicato nel sito www.fatturapa.gov.it:

a. Il Codice Identificativo Gara "CIG" corretto e comunicato dall'Ufficio (art. 25 Dl. n. 66/14). Il CIG dovrà essere indicato tassativamente nel campo 2.1.2.7 <CodiceCIG> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;

b. il numero del buono d'ordine fornito da questa amministrazione comunicato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 191 del Dlgs. n. 267/00, da indicare tassativamente nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> nel formato "numero/anno" (ad esempio: 435/2020 – senza scrivere altro); c. corretta indicazione dell'esigibilità dell'Iva: "scissione pagamenti" (art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, campo 2.2.2.7);

d. il conto corrente dedicato in ottemperanza alle indicazioni dell'art. 3, Legge n. 136/10, con l'indicazione dell'Iban (Codice campo 2.4.2.13);

e. la causale del documento (Codice campo 2.1.1.11 – ad esempio indicando carta, cancelleria, stampati o materiale informatico). La nostra Amministrazione si riserva comunque di respingere le fatture elettroniche che, seppure trasmesse e consegnate tramite il SDI, non riportino correttamente le informazioni sopracitate che per il nostro ente assumano carattere essenziale.

ART. 8 –PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE FORNITURE

1. Il CEFPAS provvederà al pagamento dei corrispettivi di fornitura entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche.

2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica della correttezza delle forniture e prestazioni effettuate nonché della regolarità contributiva del fornitore.

3. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore, il quale si obbliga al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – PENALI

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il CEFPAS della costituzione in mora dell'appaltatore.

2. In caso di mancata consegna, totale o parziale, della fornitura ordinata o di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto a quanto richiesto, sarà applicata una penale pari al 30% del valore della merce non consegnata o difettosa/difforme, salvo il risarcimento del maggior danno. Il CEFPAS, inoltre, ove lo ritenga, potrà rifornirsi sul mercato della merce non consegnata addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dall'accordo quadro.

3. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto al termine di consegna indicato all'art. 4, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a corrispondere al CEFPAS una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni giorno successivo al termine prescritto, salvo il risarcimento del maggior danno. Decorsi infruttuosamente 10 giorni oltre il termine di consegna previsto, fatti salvi eventi imprevedibili da comunicarsi tempestivamente e fatta salva la facoltà del CEFPAS di ricorrere alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi del successivo art. 10, il

ritardo sarà considerato quale mancata consegna e il CEFPAS avrà diritto di agire ai sensi del precedente comma 2; le penali di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili.

4. Nel caso di consegna ad un ufficio diverso da quello indicato, si applica una penale pari al 5% del valore della merce consegnata erroneamente.

5. In caso di mancata sostituzione di un prodotto uscito di produzione con un prodotto equivalente a catalogo, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 4 del presente capitolato, si applicherà una penale una tantum di € 300,00 a prodotto.

6. Per ogni giorno di ritardo nell'accessibilità al portale e nell'utilizzo del catalogo elettronico, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 6 del presente Capitolato, si applicherà una penale di € 150,00 al giorno; trascorsi inutilmente ulteriori 8 giorni lavorativi, il CEFPAS potrà risolvere l'accordo quadro, salvo la richiesta dei maggiori danni.

7. Nel caso di modifica del "codice articolo fornitore prodotto offerto", di cui all'art. 3 comma 5, si applicherà una penale una tantum di € 50,00 ripetibile.

8. Nel caso di mancato rispetto dei punti 1 e 2 dell'art. 5, verrà applicata una penale una tantum di € 4.000,00, salvo la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 10.

9. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 punto 7, si applicherà una penale una tantum pari ad € 50,00 per ogni prezzo applicato superiore rispetto al listino MePA.

10. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Ditta appaltatrice si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il CEFPAS avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero, in mancanza, sulla garanzia che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il CEFPAS potrà procedere alla risoluzione del contratto, per inadempimento dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- a) quando la mancata consegna, totale o parziale, si sia verificata almeno tre volte;
- b) quando vi sia un ritardo di 10 o più giorni lavorativi nella consegna del prodotto o nella sostituzione del prodotto non conforme o difettoso;
- c) quando vi sia un ritardo di 8 o più giorni lavorativi nell'attivazione dell'utilizzo del portale e del catalogo elettronico;
- d) quando vi sia un ritardo di 7 o più giorni lavorativi nel ripristino dell'utilizzo del portale e del catalogo elettronico;
- e) quando non siano state garantite le funzionalità minime del portale indicate all'art. 6;
- f) quando vi sia inosservanza o inadempienza delle clausole contenute nel presente Capitolato.

2. Nei casi di cui al comma precedente il CEFPAS potrà incamerare la garanzia definitiva ovvero potrà applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

3. Le interruzioni o i ritardi della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

4. L'accordo quadro si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita dei requisiti di ordine generale da parte dell'appaltatore;
- b) anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, qualora, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Ditta affidataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
- c) in caso di mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge;

d) in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, qualora le forniture oggetto dell'accordo quadro risultino disponibili mediante le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 4, il CEFPAS potrà incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e del CEFPAS per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto del presente Capitolato.

2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta affidataria, anche per il fatto del terzo, intendendo il CEFPAS restare estraneo ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e le ditte fornitrici dei vari prodotti o degli altri supporti necessari allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

3. Il CEFPAS non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Ditta appaltatrice abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. Qualora venga promossa nei confronti del CEFPAS azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, la Ditta affidataria sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia e all'estero di brevetti (per invenzione, brevetti industriali e marchi), incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il CEFPAS informerà per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

5. La Ditta appaltatrice è altresì responsabile nei confronti del CEFPAS per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti, sia durante il periodo in cui gli articoli rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Ditta stessa, sia durante le operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino all'avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l'avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.

6. Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il CEFPAS anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, tanto del CEFPAS che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il CEFPAS sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi ai rapporti contrattuali con il CEFPAS.

7. La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire il CEFPAS del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste dal Capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dal CEFPAS stesso.

ART. 13 – RECESSO

1. Il CEFPAS ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dall'accordo quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi con pec.

2. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CEFPAS committente.

3. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte sino alla data di efficacia del recesso secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che al CEFPAS faccia carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile, alcun

onere aggiuntivo. La Ditta rinuncia pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

4. Nell'arco della durata dell'accordo quadro l'aggiudicazione non costituisce per la Ditta affidataria diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Il subappalto della fornitura è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Non è ammessa la cessione del contratto, neppure parziale. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni eseguite.

2. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il CEFPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro.

ART.15 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL PATTO DI INTEGRITA'

Per tutta la durata dell'appalto operano nei confronti dell'operatore economico gli obblighi di comportamento previsti dal patto di integrità approvato con deliberazione del CEFPAS n. 195 del 4 ottobre 2023, i quali sono da intendersi estesi, ove compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento dell'U.E. n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, e del e D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal CEFPAS esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto

ART. 17 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Caltanissetta.

